





ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 3 del 22.03.2021

Oggetto: Modifica del Punto 3 lettera B) punto 2. dell'Ordinanza Dirigenziale n. 178 del 13/02/2019.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Disposizione Dirigenziale n. 2321 del 12/03/2009 venivano disciplinate le procedure del cambio turno taxi da parte dei conducenti di autopubblica, con modalità di fruizione del beneficio, attraverso comunicazioni e gestione delle operazioni a carico delle Cooperative di produzione e lavoro di appartenenza;
- con Disposizione Dirigenziale n. 165 del 04/04/2012 venivano modificate e integrate alcune modalità della su indicata disposizione relative:
 - a) ai titolari con trent'anni di servizio o 65 anni di età (Punto2);
 - b) scheda cambio turno in dotazione ai tassisti che usufruiscono del cambio turno (Punto 4);
 - c) revoca dei punti 7) 8) e 10) della D.D. n. 2321 del 12/03/2009;
- con Ordinanza Dirigenziale n.1093 del 07/11/2017 venivano messe in atto le iniziative tese alla predisposizione della nuova disciplina dei cambi turno e precisamente:
 - 1. Revoca del punto 5 dell'O.D. n. 926 del 15/09/2017 relativa al blocco dei cambi turno;
 - 2. Procedere, a far data da giovedì 9.11.2017, alla seguente sperimentazione della disciplina dei cambi turno:
 - a) possono richiedere il cambio turno esclusivamente i tassisti e/o i loro sostituti che abbiano conseguito un'anzianità di servizio superiore a 12 mesi;
 - b) i tassisti e/o i loro sostituti che hanno più di 30 anni di servizio e/o 65 anni di età, possono chiedere la concessione del turno agevolato, in sostituzione del turno notturno, esclusivamente come di seguito riportato:
 - sostituzione del turno notturno con il turno 8.30-15.00;
 - sostituzione del turno notturno con il turno 15.00-23.00.
 - c) i tassisti e/o i loro sostituti possono usufruire dei cambi turno con le seguenti limitazioni e regole:
 - l'inammissibilità dei cambi turno motivati dal possesso dei requisiti della L. 104;
 - l'operatore che effettua il turno 18.00 06.00 non potrà interscambiare con il turno 14.00 23.00;
 - l'operatore che effettua il turno 06.00 14.00 non potrà interscambiare con il turno 08.30 18.00;
 - in caso di sanzione disciplinare legata ai cambi turno (operatore che viene sorpreso con vetrofania falsa o altra fattispecie legata al cambio turno), oltre ai procedimenti previsti dalla normativa, sarà soggetto alla sospensione del diritto al cambio turno per 12 mesi
 - d) a partire dal 1 gennaio 2018, utilizzo di nuove vetrofanie per individuare in modo univoco i turni e i cambio turno come da modello allegato (Allegato 1, 2, 3 e 4) secondo la disciplina da concordare con le OO SS:
 - 3. per l'attuazione di quanto disciplinato al punto 2, le Cooperative e/o Consorzi per conto dei loro Soci e i tassisti intesi come imprese artigiane, dovranno far pervenire entro le ore 12 delle giornate di giovedì, le richieste di cambio turno in forma cartacea e su supporto informatico conformemente a quanto già effettuato con la precedente procedura.
- Con O.D. n. 1269 del 29/12/2017 venivano "Prorogati fino al 31/03/2018 i termini del punto 2 lettera d) dell'Ordinanza Dirigenziale n. 1093 del 07/11/2017 nel senso che l' utilizzo di nuove vetrofanie per individuare in modo univoco i turni e i cambio turno come da modello allegato (Allegato 1, 2, 3 e 4) secondo la disciplina da concordare con le OO.SS sarà reso operativo a partire con la settimana dal 02 al 08 aprile 2018";
- in data 28/03/2018, nella riunione della Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea approvato con delibera di C.C. n.80/2005, venivano trattati i temi relativi alla "Nuova Regolamentazione dei cambi turno e quello del servizio taxi collettivo";
- nella successiva riunione Commissione Consultiva del giorno 06/07/2018, preso atto della nota del Servizio Servizi di Trasporto Pubblico PG/2018/624965 del 06/07/2018 di sintesi delle proposte pervenute, i Componenti della






Commissione espimevano il loro parere, così come indicato all'art.20 del Regolamento Comunale, relativamente alla proposta sulla "Nuova Regolamentazione dei cambi turno", verbale n.10 del 06/07/2018, approvando i seguenti punti:

| Argomento | Descrizione modalità attuative |
|-----------|--|
| | Il cambio turno è concesso esclusivamente ai titolari di licenza e/o ai loro sostituti che abbiano almeno 24 mesi di esercizio dell'attività (anche non continuativa). |

| Regole per il cambio | Non è definito un numero massimo di cambi turno ma sono definite le seguenti regole: |
|----------------------|---|
| turno e numero | |
| massimo di cambi | loro sostituti) per due settimane consecutive; |
| effettuabili | 2. Il tassista (<i>titolare di licenza o i loro sostituti</i>) che effettua il turno 18,00 – 06,00 non può interscambiare con il turno 14,00 – 23,00; |
| | 3. Il tassista (<i>titolare di licenza o i loro sostituti</i>) che utilizza impropriamente e/o non rispetta le regole della <i>Nuova Regolamentazione dei cambi turni</i> e/o viene sorpreso con cartellino o allegato contraffatto, oltre ai procedimenti previsti dalla normativa vigente, non potrà interscambiare il turno per un periodo di 24 mesi; |
| | |
| 1 | |

| Agevolazioni | E' istituita una graduatoria che scaturisce dalla concessione dei turni agevolati (30 anni di servizio e tassisti con età superiore a 65 anni). Il Servizio Servizi di Trasporto Pubblico acquisisce le richieste nel mese di dicembre dell'anno precedente (nell'arco del mese di dicembre di ogni anno per le agevolazione dell'anno successivo), ad eccezione di coloro che compiono gli anni durante l'anno che potranno presentare la richiesta all'atto del raggiungimento del requisito; La concessione del turno agevolato per i tassisti con più di 30 anni di servizio e/o 65 anni di età seguirà le seguenti regole: in sostituzione del turno notturno essi potranno usufruire di 2 diverse agevolazioni: potranno chiedere il cambio con il turno 8,30 – 16,30 o 15,00 – 23,00 e non potranno interscambiare con gli altri turni; l'opzione della scelta della usufruizione di detta agevolazione ha la validità di un anno. |
|--------------|--|
| | • viene confermata l'agevolazione per le donne che potranno chiedere di non fare il notturno e di scambiare con altri turni. |

| Modalità operative | Ad ogni licenza saranno associati 8 cartellini identificativi (di dimensione 20x7 cm e comunque da verificare in fase realizzativa) 2 per ogni turno (2 rossi, 2 blu, 2 gialli e 2 verdi). Su di essi saranno riportati i seguenti dati: numero di licenza (CP da 2001 a 4376); numero di gruppo da 0 (zero) a 9 (nove); il turno corrispondente al quale sarà associato univocamente anche dal colore. i cartellini identificativi dovranno essere esposti sia sul vetro anteriore sia su quello posteriore, in modo ben visibile agli addetti al controllo. I cartellini dovranno essere scambiati tra i tassisti autonomamente. Inoltre, tassativamente, entro le ore 12.00 del giovedì precedente a quello della settimana |
|--------------------|---|







in cui si intende cambiare il turno va trasmesso al Servizio Servizi di Trasporto Pubblico, con modalità di comunicazione da definire.

- I tassisti dovranno sempre tenere a bordo del veicolo, in caso di controllo da parte delle autorità preposte, numero 8 cartellini identificativi (i due cartellini oggetto di cambio turno + i 6 cartellini in dotazione e associati al veicolo).
- Il tassista (titolare di licenza o i loro sostituti) che in qualsiasi modo falsifica o altera i cartellini vidimati dal Servizio Servizi di Trasporto Pubblico, sarà denunziato all'Autorità Giudiziaria per FALSO IN ATTO PUBBLICO con ripercussioni incidenti anche sul mantenimento dei requisiti che occorrono per il rinnovo di licenza.
- Rispetto alle predette regole:
 - deve essere mantenuta la fattispecie che il tassista (*titolare di licenza o i loro sostituti*) se effettua il turno 6.00 14,00 non può interscambiare con il turno 8.30 -18.00;
 - o i cartellini di colore verde saranno realizzati in colore bianco per garantire una maggiore visibilità notturna;
 - non può essere applicata la regola prevista al punto 1. delle "Regole per il cambio turno e numero massimo di cambi effettuabili" riportate nella tabella precedente in quanto, all'attualità, non si riesce a garantire un'efficiente ed efficace modalità di controllo della misura.
- Con successiva Ordinanza Dirigenziale n. 178 del 13/02/2019 di *Istituzione, dal giorno 04.03.2019, della nuova disciplina dei cambi turno del servizio taxi. Modifica e integrazione della Disposizione Dirigenziale n. 2321 del 12/03/2009 e n. 1093 del 07/11/2017. Revoca della disposizione n. 165 del 04/04/2012,* veniva stabilito quanto segue:
 - o Dal giorno 04.03.2019, istituire la seguente nuova disciplina dei cambi turno del servizio taxi:
 - 1. Revoca della disposizione n. 165 del 04/04/2012.
 - 2. Modifica e integrazione della Disposizione Dirigenziale n. 2321 del 12/03/2009 e n. 1093 del 07/11/2017 attraverso le modalità di seguito riportate.
 - 3. Istituire la seguente disciplina dei cambi turno del servizio taxi:
 - A) Concessione del cambio turno:
 - 1. Il cambio turno è concesso esclusivamente ai titolari di licenza e/o ai loro sostituti che abbiano almeno 24 mesi di esercizio dell'attività (anche non continuativa).
 - B) Regole per il cambio turno e numero massimo di cambi effettuabili. Non è definito un numero massimo di cambi turno ma sono definite le seguenti regole:
 - 1. Il tassista (titolare di licenza o i loro sostituti):
 - 1. se effettua il turno 6.00 14,00 non può interscambiare con il turno 8.30 -18.00;
 - 2. se effettua il turno 18,00 06,00 non può interscambiare con il turno 14,00 23,00.
 - 2. Il tassista (*titolare di licenza o i loro sostituti*) che utilizza impropriamente e/o non rispetta le regole della presente Regolamentazione dei cambi turni e/o viene sorpreso con cartellino o allegato contraffatto, oltre ai procedimenti previsti dalla normativa vigente, non potrà interscambiare il turno per un periodo di 24 mesi.
 - C) Agevolazioni:
 - 1. Istituire una graduatoria che scaturisce dalla concessione dei turni agevolati (30 anni di servizio e tassisti con età superiore a 65 anni). Il Servizio Servizi di Trasporto Pubblico acquisisce le richieste nel mese di dicembre dell'anno precedente (nell'arco del mese di dicembre di ogni anno per le agevolazione dell'anno successivo), ad eccezione di coloro che compiono gli anni durante l'anno che potranno presentare la richiesta all'atto del raggiungimento del requisito;
 - 2. La concessione del turno agevolato per i tassisti con più di 30 anni di servizio e/o 65 anni di età seguirà le seguenti regole:
 - 1. in sostituzione del turno notturno essi potranno usufruire di 2 diverse agevolazioni: potranno chiedere il cambio con il turno 8,30 16,30 o 15,00 23,00 e non potranno interscambiare con gli altri turni;
 - 2. l'opzione della scelta della usufruizione di detta agevolazione ha la validità di un anno.





3. Confermare l'agevolazione per le donne che potranno chiedere di non fare il notturno e di scambialo con altri turni.

D) Modalità operative:

- 1. Ad ogni licenza saranno associati 8 cartellini identificativi (di dimensione 20x7 cm i cui prototipi sono parte integrante del presente atto) 2 per ogni turno (2 rossi, 2 blu, 2 gialli e 2 bianchi):
- 1. cartellini rossi: turno 06,00/14,00;
- 2. cartellini gialli: turno 14,00/23,00;
- 3. cartellini azzurri: turno 08,30/18,00;
- 4. cartellini bianchi: turno 18,00/06,00.

Su di essi saranno riportati i seguenti dati:

- 1. numero di licenza (CP da 2001 a 4376);
- 2. numero di gruppo da 0 (zero) a 9 (nove);
- 3. il turno corrispondente al quale sarà associato univocamente anche dal colore.
- 2. i cartellini identificativi dovranno essere esposti sia sul vetro anteriore sia su quello posteriore, in modo ben visibile agli addetti al controllo.
- 3. I cartellini dovranno essere scambiati tra i tassisti autonomamente.
- 4. I cambi turno dovranno essere trasmessi, entro le ore 12 del giovedì della settimana precedente l'inizio del cambio turno, al Servizio Servizi di Trasporto Pubblico, in formato cartaceo e su supporto informatico e accompagnate dall'autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, a firma del presidente della Cooperativa/Consorzio o dei titolari delle imprese artigiane con la dichiarazione che essi procedono per conto dei titolari delle licenze taxi.
- 5. I tassisti dovranno sempre tenere a bordo del veicolo, in caso di controllo da parte delle autorità preposte, numero 8 cartellini identificativi.
- 6. Il tassista (*titolare di licenza e/o i loro sostituti*) che in qualsiasi modo falsifica o altera i cartellini vidimati dal Servizio Servizi di Trasporto Pubblico, sarà denunziato all'Autorità Giudiziaria per FALSO IN ATTO PUBBLICO con ripercussioni incidenti anche anche sul mantenimento dei requisiti morali indispensabile per il rilascio e il possesso di licenza per autopubblica da piazza a tassametro.

Considerato che:

- Durante la Commissione Consultiva ex art. 20 del *Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di trasporto pubblico non di linea*, del 25/02/2021 Verbale n. 2 tra i punti all'ordine del giorno è stata discussa la nuova regolamentazione dei cambi turno Modifica dell'Ordinanza Dirigenziale n. 178 del 13/02/2019 e successive modifiche e integrazioni.
- All'esito della discussione la Commissione consultiva ha approvato all'unanimità la seguente proposta di Modifica del Punto 3 lettera B) punto 2. dell'Ordinanza Dirigenziale n. 178 del 13/02/2019:
 - o il tassista (titolari di licenza o i loro sostituti) che utilizza impropriamente e/o non rispetta le regole della presente Regolamentazione dei cambi turni e/o viene sorpreso con cartellino o allegato contraffatto, oltre ai procedimenti previsti dalla normativa vigente, non potrà interscambiare il turno per un periodo di:
 - 6 mesi in caso di prima infrazione
 - 12 mesi in caso di seconda infrazione
 - 24 mesi in caso di terza infrazione
- Inoltre è stato approvata la proposta di valutare l'applicazione della sanzione di sospensione del cambio del turno al soggetto che ha commesso l'infrazione, il conducente.
- Infine, durante la discussione la Commissione Consultiva ha approvato la proposta di valutare la modifica relativa alla concessione dei cambi turno, ovvero che a chi acquisisce una licenza si debba concedere la possibilità di cambiare il turno già dopo 12 mesi.

Ritenuto di poter accogliere le proposte della Commissione Consultiva nella riunione del 25/02/2021, giusta verbale n. 2 del 25/02/2021.







Visti:

- la Legge 21/92;
- la Delibera di Giunta Regionale Campana n,474/2001;
- il Regolamento Comunale per la Disciplina degli Autoservizi Pubblici non di linea delibera di C.C. n.80/2005;
- il D.vo n. 285/92 e s.m.i.

Per quanto espresso in premessa, facente parte integrante e sostanziale del presente atto,

ORDINA

- 1. Modificare il Punto 3 lettera B) punto 2. dell'Ordinanza Dirigenziale n. 178 del 13/02/2019 nel seguente modo:
 - il tassista (titolari di licenza o i loro sostituti) che utilizza impropriamente e/o non rispetta le regole della presente Regolamentazione dei cambi turni e/o viene sorpreso con cartellino o allegato contraffatto, oltre ai procedimenti previsti dalla normativa vigente, non potrà interscambiare il turno per un periodo di:
 - a) 6 mesi in caso di prima infrazione;
 - b) 12 mesi in caso di seconda infrazione;
 - c) 24 mesi in caso di terza infrazione.
- 2. Stabilire che la sanzione di sospensione del cambio del turno deve essere applicata al soggetto che ha commesso l'infrazione, conducente (titolari di licenza o i loro sostituti).
- 3. **Modificare** il punto *Concessione del cambio turno* nel seguente modo:
 - 1) Il cambio turno è concesso esclusivamente ai titolari di licenza e/o ai loro sostituti che abbiano almeno 12 mesi di esercizio dell'attività (anche non continuativa).

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L. vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Fto Il R.d.P. Ing Stefano Fragomeni Sottoscritta digitalmente da Il Dirigente Ing. Giuseppe D'Alessio

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 de D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005. Il presente provvedimento viene trasmesso alla Segreteria generale per la pubblicazione e l'archiviazione.